Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Giovedì, 3 gennaio 1985** — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 2-bis riservato alla Corte costituzionale

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero dell'interno

Ufficio italiano dei cambi

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 novembre 1984.

Modificazioni al decreto 4 agosto 1969, e successive modificazioni, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto 4 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 17 settembre 1969, successivamente modificato con i decreti sottoelencati, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali, con le relative dosi e indicazioni terapeutiche, la durata del trattamento, le condizioni di impiego, nonché i tempi di interruzione dell'ultimo trattamento, al fine di evitare l'eventuale presenza di residui nelle carni e negli altri prodotti di origine animale;

Visti i decreti seguenti:

25 febbraio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69/1970;

5 marzo 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78/1970;

2 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39/1971;

2 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264/1971;

16 febbraio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67/1972;

10 febbraio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61/1973;

10 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247/1974;

9 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149/1979;

28 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246/1979;

3 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136/1980;

2 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278/1980;

5 marzo 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75/1981;

15 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260/1981;

24 maggio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153/1982;

2 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245/1982;

17 gennaio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22/1984;

17 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156/1984;

Considerato che può essere autorizzato, a talune condizioni di impiego l'uso del nuovo antibiotico denominato *Kitasamicina* nell'alimentazione medicata di talune specie e categorie di animali;

Ritenuto conveniente, per certezza di riscontro, riunire in un unico allegato tutti i principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali;

Visto il parere favorevole della commissione tecnica mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, espresso in data 18 aprile 1984;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità, espresso in data 28 giugno 1984;

Visto l'art. 6, sub *c*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

Il presente decreto sostituisce, limitatamente alla parte concernente l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali, i precedenti decreti, citati in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1984

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
ZITO

ALLEGATO

Principio attivo	Specie e categorie di animali	Dose di impiego	Indicazioni terapeutiche	Durata indicativa del trattamento	Tempo di interruzione	Concentrazione massima in gr/kg di integratore medicato
ANTIBIOTICI						
Clortetraciclina $C_{22}H_{23}O_8N_2Cl$	Bovini *a*) vitelli da latte	2400-3500 mg/kg mangime (latte in polvere da ricostituire) (40-50 mg/kg peso vivo)	Pasteurellosi, affezioni complicanti le virosi dell'apparato respiratorio e dell'apparato digerente Polmonite enzootica	3-5 giorni	10 giorni	200
	Suini	500-1000 mg/kg mangime (20-40 mg/kg peso vivo)	Malattie batteriche intestinali e respiratorie	3-5 giorni	10 giorni	
	Volatili	400-1000 mg/kg mangime; 200-500 mg/lt acqua	Malattie batteriche respiratorie, gastro-intestinali e dell'apparato genitale Setticemie batteriche	3-5 giorni	10 giorni	
	Conigli e animali da pelliccia	400-1000 mg/kg mangime (40-50 mg/kg peso vivo)	Colibacillosi, salmonellosi e pasteurellosi	5-6 giorni	7 giorni	
	Pesci	3500-7500 mg/kg mangime (75 mg/kg peso vivo)	Malattie batteriche	6-7 giorni	30 giorni	
Ossitetraciclina $C_{22}H_{24}N_2O_9$	Bovini *a*) vitelli da latte	2400-3500 mg/kg mangime (latte in polvere da ricostituire) (40-50 mg/kg peso vivo)	Pasteurellosi, affezioni complicanti le virosi dell'apparato respiratorio e dell'apparato digerente Polmonite enzootica	3-5 giorni	10 giorni	200
	Suini	500-1000 mg/kg mangime (20-40 mg/kg peso vivo)	Malattie batteriche intestinali e respiratorie	3-5 giorni	10 giorni	
	Volatili	400-1000 mg/kg mangime; 200-500 mg/lt acqua	Malattie batteriche respiratorie, gastro-intestinali e dell'apparato genitale Setticemie batteriche	3-5 giorni	10 giorni	
	Conigli e animali da pelliccia	400-1000 mg/kg mangime (40-50 mg/kg peso vivo)	Colibacillosi, salmonellosi e pasteurellosi	5-6 giorni	7 giorni	
	Pesci	3500-7500 mg/kg mangime (75 mg/kg peso vivo)	Malattie batteriche	7-14 giorni	30 giorni	
Tetraciclina $C_{22}H_{24}N_2O_8$	Bovini *a*) vitelli da latte	2400-3500 mg/kg mangime (latte in polvere da ricostituire) (40-50 mg/kg peso vivo)	Pasteurellosi, affezioni complicanti le virosi dell'apparato respiratorio e dell'apparato digerente Polmonite enzootica	3-5 giorni	10 giorni	200
	Suini	500-1000 mg/kg mangime (20-40 mg/kg peso vivo)	Malattie batteriche intestinali e respiratorie	3-5 giorni	10 giorni	

Principio attivo	Specie e categorie di animali	Dose di impiego	Indicazioni terapeutiche	Durata indicativa del trattamento	Tempo di interruzione	Concentrazione massima in gr/kg di integratore medicato
	Volatili	400-1000 mg/kg mangime; 200-500 mg/lt acqua	Malattie batteriche respiratorie, gastro-intestinali e dell'apparato genitale Setticemie batteriche	3-5 giorni	10 giorni	
	Conigli e animali da pelliccia	400-1000 mg/kg mangime (40-50 mg/kg peso vivo)	Colibacillosi, salmonellosi e pasteurellosi	5-6 giorni	7 giorni	
	Pesci	3500-7500 mg/kg mangime (75 mg/kg peso vivo)	Malattie batteriche	6-7 giorni	30 giorni	
Spiramicina a) $C_{45}H_{78}O_{15}N_2$ b) $C_{47}H_{80}O_{16}N_2$ c) $C_{48}H_{82}O_{16}N_2$	Bovini *a*) vitelli da latte	3500-7000 mg/kg mangime (latte in polvere da ricostituire) (50-100 mg/kg peso vivo)	Malattie respiratorie e malattie neonatali sostenute da germi gram-positivi	3-5 giorni	5 giorni	200
	Suini	200-400 mg/kg mangime (8-16 mg/kg peso vivo)	Enterite batterica da gram-positivi. Polmonite enzootica	3-5 giorni	5 giorni	
	Volatili	200-400 mg/kg mangime; 100-200 mg/lt acqua (70 mg/kg peso vivo)	Malattie batteriche respiratorie, gastro-intestinali e dell'apparato locomotore	3 giorni a dosi massime	5 giorni	
			Setticemie sostenute da germi gram-positivi	3 giorni a metà dose		
Tylosina $C_{45}H_{77}O_{17}N$	Suini	100 mg/kg mangime (4 mg/kg peso vivo)	Enterite necrotica, polmonite enzootica	8 giorni	8 giorni	200
	Volatili	800-1000 mg/kg mangime	Malattia cronica respiratoria	5 giorni (primo trattamento) e 2 gg. (successivo trattamento)	8 giorni	
		500 mg/lt acqua (25 mg/kg peso vivo)		3 giorni	8 giorni	
	Vitelli	2000-4000 mg/kg mangime (latte in polvere da ricostituire)	Polmoniti da micoplasma e/o pasteurella multocida	14 giorni	8 giorni	
Bacitracina $C_{66}H_{103}O_{16}N_{17}S$	Suini	100 mg/kg mangime (4 mg/kg peso vivo)	Enterite necrotica superficiale	7 giorni	3 giorni	100
Eritromicina $C_{37}H_{67}NO_{13}$	Volatili	200-400 mg/kg mangime; 125-250 mg/lt acqua	Micoplasmosi	3-5 giorni	5 giorni	200
	Suini	100-200 mg/kg mangime (4-8 mg/kg peso vivo)	Enterite necrotica superficiale	21 giorni	5 giorni	
Spectinomicina $C_{14}H_{24}N_2O_7$	Volatili	500 mg/lt acqua	Malattia cronica respiratoria	3-5 giorni	7 giorni	500
	Suini	100-200 mg/kg mangime (4-8 mg/kg peso vivo)	Enterite batteriche	4-7 giorni	10 giorni	

Principio attivo	Specie e categorie di animali	Dose di impiego	Indicazioni terapeutiche	Durata indicativa del trattamento	Tempo di interruzione	Concentrazione massima in gr/kg di integratore medicato
Tiamulina $C_{28}H_{47}NO_4S$ (avvertenze: *a*) da usare in preparazioni antipolvere *b*) da non impiegare con monensin-sodio)	Polli da carne e da uova, tacchini	125-250 mg/lt acqua	Micoplasmosi, malattia cronica respiratoria, artrite infettiva	3-5 giorni	5 giorni	450
	Suini	125-200 mg/kg mangime	Micoplasmosi, polmonite enzootica	6-10 giorni	5 giorni	
		60-100 mg/lt acqua		3-5 giorni		
		125-200 mg/kg mangime	Enterite necrotica superficiale	5 giorni	5 giorni	
		45-60 mg/lt acqua		3-5 giorni		
Apramicina $C_{21}H_{41}N_5O_{11}$	Vitelli fino a 6 mesi di età	2000-4000 mg/kg mangime (latte in polvere da ricostituire) (20-40 mg/kg peso vivo)	Colibacillosi, salmonellosi	5 giorni	28 giorni	400
	Suinetti fino a 35 kg di peso	100 mg/lt acqua 75-100 mg/kg mangime (7,5-12,5 mg/kg peso vivo)	Colibacillosi	21 giorni	28 giorni	
Amminosidina solfato $C_{23}H_{45}N_5O_{14}$ 4 H_2SO_4	Vitelli	1800-4000 mg/kg mangime (latte in polvere da ricostituire) (25-50 mg/kg peso vivo)	Colibacillosi, salmonellosi	3-5 giorni	30 giorni	200
	Suini	440-1000 mg/kg mangime (25-40 mg/kg peso vivo)	Colibacillosi, salmonellosi, enterite necrotica	3-5 giorni	30 giorni	
	Volatili (escluse le ovaiole)	280-600 mg/kg mangime 140-300 mg/lt acqua (20-25 mg/capo dose giornaliera)	Colibacillosi, salmonellosi	3-5 giorni	30 giorni	
Tiamfenicolo $C_{12}H_{15}Cl_2NO_5S$	Bovini *a*) vitelli da latte	4000-5000 mg/kg mangime (latte in polvere da ricostituire) (40-50 mg/kg peso vivo)	Pasteurellosi e complicazioni batteriche nelle virosi dell'apparato respiratorio e digerente	3-5 giorni	21 giorni	200
	Suini	900-1500 mg/kg mangime (30-50 mg/kg peso vivo)	Malattie batteriche apparato respiratorio e intestinale	3-5 giorni	21 giorni	
	Volatili (escluse le ovaiole in ovodeposizione)	800-1000 mg/kg mangime; 400-800 mg/lt acqua (57-67 mg capo dose giornaliera)	Malattie batteriche apparato respiratorio e intestinale	3-5 giorni	21 giorni	
	Conigli e animali da pelliccia	200-300 mg/kg mangime (20-30 mg/kg peso vivo)	Colibacillosi, salmonellosi, pasteurellosi	3-5 giorni	21 giorni	
Kitasamicina a) $C_{41}H_{67}NO_{15}$ b) $C_{40}H_{67}NO_{15}$ c) $C_{39}H_{65}NO_{14}$	Polli da ingrasso e da rimonta, galline da riproduzione, tacchini, fagiani	350-700 mg/kg mangime; 250-500 mg/lt acqua (35-70 mg/kg peso vivo)	Micoplasmosi	3-5 giorni	5 giorni	500
	Suini	500-700 mg/kg mangime	Malattie batteriche respiratorie, polisierosite	5 giorni	5 giorni	

Principio attivo	Specie e categorie di animali	Dose di impiego	Indicazioni terapeutiche	Durata indicativa del trattamento	Tempo di interruzione	Concentrazione massima in gr/kg di integratore medicato
SULFAMIDICI						
Formilsulfatiazolo $C_{10}H_9N_3O_2S_2$	Bovini a) vitelli da latte	6000-8500 mg/kg mangime (latte in polvere da ricostituire) (100-150 mg/kg peso vivo)	Enteriti batteriche	3-5 giorni	7 giorni	200
	Suini	3500-5000 mg/kg mangime (150-200 mg/kg peso vivo)	Enteriti batteriche	3-5 giorni	7 giorni	
	Volatili	1500-2500 mg/kg mangime	Enteriti batteriche	3 gg. a dosi massime 3 gg. a dosi minime	7 giorni	
Sulfachinossalina $C_{14}H_{12}N_4O_2S$	Volatili	150-1000 mg/kg mangime; 75-500 mg/lt acqua	Enteriti batteriche, coccidiosi	3 gg. a dosi massime 3 gg. a dosi minime	7 giorni	200
	Conigli e animali da pelliccia	500-2000 mg/kg mangime (50-80 mg/kg peso vivo)	Coccidiosi Salmonellosi	5 giorni	7 giorni	
Sulfacloropirazina $C_{10}H_9N_4O_2SCl$	Volatili	600 mg/kg mangime; 300 mg/lt acqua	Coccidiosi	6 giorni	7 giorni	200
Sulfacloropiridazina $C_{10}H_9N_4O_2SCl$	Bovini *a*) vitelli da latte	3500-5200 mg/kg mangime (latte in polvere da ricostituire) (70-80 mg/kg peso vivo)	Enteriti batteriche Malattie batteriche	5 giorni 6 giorni	21 giorni 21 giorni	200
	Suini	1500-3000 mg/kg mangime (60-120 mg/kg peso vivo)	Malattie batteriche	7 giorni	21 giorni	
	Volatili	500-900 mg/kg mangime	Malattie batteriche	6 giorni	21 giorni	
Sulfadimetossina $C_{12}H_{14}N_4O_4S$	Bovini *a*) vitelli da latte	5600-7000 mg/kg mangime (latte in polvere da ricostituire) (80-100 mg/kg peso vivo)	Malattie batteriche	6 giorni	21 giorni	200
	Suini	800-1600 mg/kg mangime (25-50 mg/kg peso vivo)	Enteriti batteriche	5-6 giorni	21 giorni	
	Volatili	500-1500 mg/kg mangime; 250-750 mg/lt acqua	Malattie batteriche	6 giorni	21 giorni	
	Conigli e animali da pelliccia	500-2000 mg/kg mangime (50-80 mg/kg peso vivo)	Coccidiosi Salmonellosi	5 giorni	21 giorni	
In associazione con *Diaveridina* nel rapporto 1:1	Volatili	50-100 mg/lt acqua	Malattie batteriche	5-6 giorni	21 giorni	50
	Suini	150-250 mg/kg mangime (5-7,5 mg/kg peso vivo)	Malattie batteriche	5-6 giorni	21 giorni	
	Vitelli	350-500 mg/kg mangime (10-15 mg/kg peso vivo)	Malattie batteriche	5-6 giorni	21 giorni	

Principio attivo	Specie e categorie di animali	Dose di impiego	Indicazioni terapeutiche	Durata indicativa del trattamento	Tempo di interruzione	Concentrazione massima in gr/kg di integratore medicato
Sulfamerazina $C_{11}H_{12}N_4O_2S$	Bovini a) vitelli da latte	6000-9000 mg/kg mangime (latte in polvere da ricostituire) (120-180 mg/kg peso vivo)	Polmoniti batteriche	3-5 giorni	21 giorni	200
	Volatili	1500-4000 mg/kg mangime, mg/lt acqua 750-2000	Malattie batteriche	3-5 giorni	21 giorni	
	Conigli e animali da pelliccia	500-2000 mg/kg mangime (50-80 mg/kg peso vivo)	Coccidiosi Salmonellosi	3-5 giorni	21 giorni	
	Suini	3000-4000 mg/kg mangime (120-160 mg/kg peso vivo)	Malattie batteriche	3-5 giorni	21 giorni	
	Pesci	12000-22000 mg/kg mangime (120-220 mg/kg peso vivo)	Foruncolosi ed altre malattie batteriche	21 giorni	60 giorni	
Sulfametazina $C_{12}H_{14}N_4O_2S$	Bovini a) vitelli da latte	6000-9000 mg/kg mangime (latte in polvere da ricostituire) (120-180 mg/kg peso vivo)	Polmoniti batteriche	3-5 giorni	21 giorni	200
	Volatili	1500-4000 mg/kg mangime	Malattie batteriche	3-5 giorni	21 giorni	
	Suini	3750-5000 mg/kg mangime (150-200 mg/kg peso vivo)	Malattie batteriche	3-5 giorni	21 giorni	
	Conigli e animali da pelliccia	500-2000 mg/kg mangime (50-80 mg/kg peso vivo)	Coccidiosi Salmonellosi	3-5 giorni	21 giorni	
Sulfametilfenilpirazolo $C_{16}H_{16}O_2N_4S$	Bovini a) vitelli da latte	4000-6000 mg/kg mangime (latte in polvere da ricostituire) (70-80 mg/kg peso vivo)	Malattie batteriche intestinali e polmonari	3-5 giorni	21 giorni	200
	b) vitelloni	6000-8000 mg/kg mangime (70-80 mg/kg peso vivo)	Malattie batteriche intestinali e polmonari	3-5 giorni	21 giorni	
	Suini	2500-5000 mg/kg mangime (100-200 mg/kg peso vivo)	Malattie batteriche intestinali	5-6 giorni	21 giorni	
	Volatili	750-1500 mg/kg mangime; 500-800 mg/lt acqua	Malattie batteriche intestinali	6 giorni	21 giorni	
Sulfamonometossina $C_{11}H_{12}N_4O_3S.H_2O$	Bovini a) vitelli da latte	5600-7000 mg/kg mangime (latte in polvere da ricostituire) (80-100 mg/kg peso vivo)	Malattie batteriche	6 giorni	21 giorni	200
	Suini	800-1600 mg/kg mangime (25-50 mg/kg peso vivo)	Enteriti batteriche	5-6 giorni	21 giorni	
	Volatili	500-1500 mg/kg mangime; 250-750 mg/lt acqua (50-80 mg/kg peso vivo)	Malattie batteriche	6 giorni	21 giorni (escluse le ovaiole) 10 giorni (uova)	
	Conigli e animali da pelliccia	500-2000 mg/kg mangime (50-80 mg/kg peso vivo)	Coccidiosi Salmonellosi	5 giorni	21 giorni	

Principio attivo	Specie e categorie di animali	Dose di impiego	Indicazioni terapeutiche	Durata indicativa del trattamento	Tempo di interruzione	Concentrazione massima in gr/kg di integratore medicato
FURANICI						
Furaltadone cloridrato $C_{13}H_{17}N_4O_6Cl$	Volatili	150-300 mg/kg mangime	Enteriti batteriche	6 giorni	8 giorni	150
Furaltadone citrato $C_{19}H_{24}N_4O_{13}$	Volatili	150-300 mg/kg mangime	Enteriti batteriche	6 giorni	8 giorni	150
Furaltadone tartrato $C_{17}H_{22}N_4O_{12}$	Bovini *a*) vitelli da latte	1400-1750 mg/kg mangime (latte in polvere da ricostituire) (20-25 mg/kg peso vivo)	Colibacillosi	5 giorni	8 giorni	150
	Suini	1000-1250 mg/kg mangime (20-25 mg/kg peso vivo)	Colibacillosi	5 giorni	8 giorni	
	Volatili	150 mg/lt acqua	Enteriti batteriche	5 giorni	8 giorni	
	Pesci *a*) trote	3000 mg/kg mangime	Malattie batteriche	2-3 settimane	30 giorni	
	b) carpe	1000-2000 mg/kg mangime	Malattie batteriche	2-3 settimane	30 giorni	
Furazolidone $C_8H_7N_3O_5$	Suini	400-500 mg/kg mangime (8-10 mg/kg peso vivo)	Enteriti batteriche	8 giorni	8 giorni	100
	Volatili	400 mg/kg mangime; 100-200 mg/lt acqua	Enteriti batteriche Salmonellosi, malattia cronica respiratoria	10 giorni 5 giorni	8 giorni 8 giorni	
	Pesci *a*) trote	2500-7000 mg/kg mangime (60-70 mg/kg peso vivo) (dose giornaliera)	Malattie batteriche	10 giorni	30 giorni	
Nitrofurazone $C_6H_6N_4O_4$	Suini	600-800 mg/kg mangime (12-15 mg/kg peso vivo)	Enteriti batteriche	8 giorni	8 giorni	100
	Volatili	200 mg/kg mangime; 100 mg/lt acqua	Enteriti batteriche	7 giorni	8 giorni	
	Conigli e animali da pelliccia	500-1000 mg/kg mangime (50 mg/kg peso vivo)	Enteriti batteriche, coccidiosi	6 giorni	8 giorni	
ANTIPARASSITARI						
Fenotiazina $C_{12}H_9NS$	Bovini *a*) fino a 2 anni di età	1500-15000 mg/kg mangime (10000-15000 mg/capo dose giornaliera)	Infestazioni gastro-intestinali da Strongili	2 giorni	14 giorni per bovini da carne	350
	b) oltre i 2 anni di età	20000-50000 mg/kg mangime (20000-30000 mg/capo dose giornaliera)	Infestazioni gastro-intestinali da Strongili	3 giorni	4 giorni per il latte	
	Ovini e caprini	20000-500000 mg/kg mangime (500 mg/kg peso vivo)	Infestazioni gastriche e del grosso intestino da Strongili	Unica dose (Per le femmine solo durante la asciutta)	14 giorni	
	Suini *a*) adulti	5000-10000 mg/kg mangime (200 mg/kg peso vivo - dose massima giornaliera: 30 g/capo)	Infestazioni da Ascaridi e da Esofagostomi	2 giorni	14 giorni	

Principio attivo	Specie e categorie di animali	Dose di impiego	Indicazioni terapeutiche	Durata indicativa del trattamento	Tempo di interruzione	Concentrazione massima in gr/kg di integratore medicato
	b) magroni fino a 30 kg di peso	3500-7000 mg/kg mangime (3000-6000 mg/capo dose giornaliera)	Infestazioni da Ascaridi e da Esofagostomi	2 giorni	14 giorni	
	c) lattonzoli fino a 10 kg di peso	5000-10000 mg/kg mangime (2000 mg/capo dose giornaliera)	Infestazioni da Ascaridi e da Esofagostomi	2 giorni	14 giorni	
	Volatili *a*) da 2 settimane di età fino all'inizio della deposizione	1000-5000 mg/kg mangime (250 mg/capo dose giornaliera)	Infestazioni da Capillarie, da Ascaridia ed Heterakis	2 giorni	14 giorni	
	Conigli e animali da pelliccia	7500-15000 mg/kg mangime (500-1000 mg/capo dose giornaliera)	Infestazioni da Tricuri	10 giorni	21 giorni	
Metiridina $C_8H_{11}NO$	Volatili	1000-2000 mg/lt acqua (100-200 mg/kg peso vivo)	Infestazioni da Nematodi	1-2 giorni	3 giorni	500
Piperazina $C_4H_{10}N_2$	Bovini	4000-16000 mg/kg mangime (80 mg/kg peso vivo)	Infestazioni gastrointestinali da Nematodi	1-2 giorni	1 giorno	200
	Ovini	4000-16000 mg/kg mangime (88 mg/kg peso vivo)	Infestazioni da Nematodi	1-2 giorni	1 giorno	
	Caprini	4000-16000 mg/kg mangime (73 mg/kg peso vivo)	Infestazioni da Nematodi	1-2 giorni	1 giorno	
	Equini	4000-16000 mg/kg mangime (80 mg/kg peso vivo)	Infestazioni gastrointestinali da Nematodi	1-2 giorni	1 giorno	
	Suini	1500-6000 mg/kg mangime (110 mg/kg peso vivo)	Infestazioni da Ascaridi e da Esofagostomi	1 giorno	1 giorno	
	Volatili *a*) sotto le 6 settimane di età	1000-4000 mg/kg mangime (50 mg/capo per giorno)	Infestazioni da Capillarie, da Ascaridia ed Heterakis	1 giorno	1 giorno	
	b) oltre le 6 settimane di età	1000-4000 mg/kg mangime (100 mg/capo per giorno)	Infestazioni da Capillarie, da Ascaridia ed Heterakis	2 giorni	1 giorno	
	Cani	2500-5000 mg/kg mangime (60 mg/kg peso vivo)	Infestazioni da Nematodi	1-2 giorni	—	
Tetramisole $C_{11}H_{12}N_2S$	Bovini	700-3000 mg/kg mangime (10-15 mg/kg peso vivo)	Infestazioni gastrointestinali da Nematodi Verminosi broncopolmonari	1-2 giorni	7 giorni	300
	Ovini e caprini	500-2000 mg/kg mangime (7,5-10 mg/kg peso vivo)	Infestazioni gastrointestinali da Nematodi Verminosi broncopolmonari	1-2 giorni	7 giorni	

Principio attivo	Specie e categorie di animali	Dose di impiego	Indicazioni terapeutiche	Durata indicativa del trattamento	Tempo di interruzione	Concentrazione massima in gr/kg di integratore medicato
	Equini	200-750 mg/kg mangime	Infestazioni gastro-intestinali da Nematodi Verminosi bronco-polmonari	1-2 giorni	7 giorni	
	Suini	300-750 mg/kg mangime (15 mg/kg peso vivo)	Ascaridiosi e Metastrongilosi intestinali e polmonari	1-2 giorni	7 giorni	
	Volatili	500-1200 mg/kg mangime; 250-600 mg/lt acqua (40-60 mg/kg peso vivo)	Infestazioni da Capillarie, da Ascadia ed Heterakis	1-2 giorni	7 giorni	
Tiabendazolo $C_{10}H_7N_3S$	Bovini	5000-30000 mg/kg mangime (100 mg/kg peso vivo)	Infestazioni gastro-intestinali da Nematodi	Unica dose	30 giorni per bovini da carne - 4 giorni per il latte	200
	Ovini e caprini	2000-20000 mg/kg mangime (50 mg/kg peso vivo)	Infestazioni gastro-intestinali da Nematodi	Unica dose	30 giorni per i soggetti da carne - 4 giorni per il latte	
	Suini	2000-5000 mg/kg mangime (100 mg/peso vivo)	Infestazioni gastro-intestinali da Strongili	Unica dose	30 giorni	
	Volatili	1000 mg/kg mangime	Singamosi	21 giorni	30 giorni	
2-amino-5-nitrotiazolo $C_3H_3N_3O_2S$	Tacchini e faraone	800-1100 mg/kg mangime; 400-500 mg/lt acqua	Istomoniasi	10-15 giorni	7 giorni	200
Dimetridazolo $C_5H_7N_3O_2$	Suini	1000-2500 mg/kg mangime (50 mg/kg peso vivo)	Enterite necrotica superficiale	3 giorni di trattamento - 3 giorni di sospensione 3 giorni di trattamento	4 settimane	100
	Volatili	600-1800 mg/kg mangime; 300-900 mg/lt acqua (50 mg/kg peso vivo)	Istomoniasi	3 giorni a dose massima - 7-12 giorni a metà dose	4 settimane	
Morantel $C_{12}H_{16}N_2S$	Bovini	300-1700 mg/kg mangime (5,95 mg/kg peso vivo)	Infestazioni gastro-intestinali da Nematodi	1 giorno	14 giorni	200
	Ovini e caprini	300-1700 mg/kg mangime (5,95 mg/kg peso vivo)	Infestazioni gastro-intestinali da Nematodi	1 giorno	14 giorni	
	Suini	200-300 mg/kg mangime (7,44 mg/kg peso vivo) 400-600 mg/kg mangime (14,87 mg/kg peso vivo)	Infestazioni da Ascaridi Infestazioni da Ascaridi, Esofagostomi e Iostrongili	1 giorno	14 giorni	
Amprolium $C_{14}H_{19}ClN_4HCl$	Volatili	125-500 mg/kg mangime; 60-240 mg/lt acqua	Coccidiosi	21 giorni	3 giorni	250

Principio attivo	Specie e categorie di animali	Dose di impiego	Indicazioni terapeutiche	Durata indicativa del trattamento	Tempo di interruzione	Concentrazione massima in gr/kg di integratore medicato
Amprolium + *Etopabato* nel rapporto 25: 1,6 $C_{14}H_{19}ClN_4HCl$ + $C_{12}H_{15}NO_4$	Volatili	133-532 mg/kg mangime; 63,8-255,2 mg/lt acqua	Coccidiosi	21 giorni	3 giorni	266
Nistatina $C_{46}H_{73}NO_{18}$	Volatili	100-200 mg/kg mangime	Infezioni da candida	7-10 giorni	2 giorni (anche per le uova destinate al consumo)	200
Ronidazolo $C_6H_8N_4O_4$	Suini	dose d'attacco: 120 mg/kg mangime; 60 mg/lt acqua dose di mantenimento: 60 mg/kg mangime; 30 mg/lt acqua	Enterite necrotica superficiale	3-5 giorni 28 giorni	4 settimane 4 settimane	200
	Tacchini	dose d'attacco: 120 mg/kg mangime; 60 mg/lt acqua dose di mantenimento: 60 mg/kg mangime; 30 mg/lt acqua	Istomoniasi e tricomoniasi	7-14 giorni 28 giorni	4 settimane 4 settimane	
Parbendazolo $C_{13}H_{17}O_2N_3$	Bovini	2000-15000 mg/kg mangime (15-30 mg/kg peso vivo)	Infestazione da Nematodi	Unica dose	6 giorni	300
	Suini	600-3000 mg/kg mangime (15-30 mg/kg peso vivo)	Parassitosi	Unica dose	16 giorni	
	Volatili	100-1000 mg/kg mangime (50-100 mg/lt acqua)	Parassitosi	Unica dose da lasciare a disposizione dei volatili da 1 a 3 giorni secondo il dosaggio	25 giorni	
Tiofanato $C_{14}H_{18}N_4O_4S_2$	Ovini	7500-10000 mg/kg mangime (50-100 mg/kg peso vivo)	Infestazioni gastro-intestinali da Nematodi e verminosi broncopolmonari	1 giorno	7 giorni	250
	Bovini	7500-10000 mg/kg mangime (50-100 mg/kg peso vivo)	Infestazioni gastro-intestinali da Nematodi	1 giorno	7 giorni	
	Suini	2000-2250 mg/kg mangime (50-100 mg/kg peso vivo)	Infestazioni gastro-intestinali da Nematodi	1 giorno	7 giorni	
Febantel $C_{20}H_{22}N_4O_6S$	Bovini	400-20000 mg/kg mangime (7,5-10 mg/kg peso vivo)	Infestazioni gastro-intestinali e broncopolmonari da Nematodi	1 giorno	5 giorni	200
	Ovini e caprini	400-20000 mg/kg mangime (5-7,5 mg/kg peso vivo)	Infestazioni gastro-intestinali e broncopolmonari da Nematodi	1 giorno	5 giorni	

Principio attivo	Specie e categorie di animali	Dose di impiego	Indicazioni terapeutiche	Durata indicativa del trattamento	Tempo di interruzione	Concentrazione massima in gr/kg di integratore medicato
	Equini	400-20000 mg/kg mangime (5-7,5 mg/kg peso vivo)	Infestazioni gastro-intestinali da Nematodi	1 giorno	5 giorni	
	Suini	100-2000 mg/kg mangime (5-7,5 mg/kg peso vivo)	Infestazioni gastro-intestinali e broncopolmonari da Nematodi	1 giorno	5 giorni	
		400-8000 mg/kg mangime (20 mg/kg peso vivo)	Infestazioni da Strongilide e Tricunide	1 giorno	5 giorni	
	Volatili	50-300 mg/kg mangime; 25-150 mg/lt acqua (5-15 mg/kg peso vivo)	Infestazioni da Capillaria, Ascaridia, Heterakis, Syngamus, Rallietina	1-2 giorni	6 giorni (escluse le ovaiole) 10 giorni (uova)	
	Animali selvatici	10000-20000 mg/kg mangime (5-10 mg/kg peso vivo)	Infestazioni gastro-intestinali e polmonari da Nematodi	1 giorno	—	

(7027)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 23 ottobre 1984.

Strutturazione ed ordinamento dell'Ufficio per la giustizia minorile.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1939 sulla costituzione degli uffici del Ministero di grazia e giustizia e le relative attribuzioni, con le successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1983 sulla ristrutturazione della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta l'opportunità di dare debito rilievo, sul piano formale e sul piano sostanziale, alla peculiarità dei compiti dell'Ufficio IV (Minorenni) della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena;

Ravvisata la necessità, in tale prospettiva, di configurare con una più compiuta organicità le attribuzioni del detto Ufficio;

Visto il parere favorevole del consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio IV della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, al quale sono attribuite tutte le competenze in materia minorile, assume la denominazione di Ufficio per la giustizia minorile.

Esso svolge i suoi compiti in diretto collegamento con il Ministro, anche per il tramite del Gabinetto.

Art. 2.

Le attribuzioni dell'Ufficio per la giustizia minorile sono stabilite come segue:

Segreteria:

Registro e archivio - Corrispondenza - Atti riservati - Assegnazione del personale ai singoli reparti - Congedi e permessi al personale dell'Ufficio - Lavoro straordinario del personale dell'Ufficio - Deleghe - Coordinamento attività dei reparti - Relazioni pubbliche in materia minorile - Autorizzazioni di visite a servizi, istituti e strutture minorili - Proposte al Ministro di ispezioni ed inchieste su istituti ed uffici per minorenni - Esame e valutazione delle relazioni conseguenti - Interrogazioni ed interpellanze parlamentari concernenti la materia minorile - Rapporti con gli uffici giudiziari minorili - Commissioni consultive.

Reparto I: *studi e programmazione*:

Predisposizione di testi normativi e pareri su iniziative legislative in materia minorile - Studi e proposte concernenti atti e convenzioni internazionali nella stessa materia - Raccolta e studio della dottrina e della giurisprudenza in materia minorile - Ricerche, studi e quesiti di carattere generale nella stessa materia - Raccolta di *Gazzette* e Bollettini ufficiali, circolari e normative regionali - Raccolta di documentazione e di esperienze locali sulla problematica minorile - Raccolta ed elaborazione di dati statistici e pubblicazioni specializzate italiane e straniere - Informatica ed automazione nel settore minorile - Rassegna stampa.

Programmazione generale - Coordinamento ed indirizzo delle attività dei centri di rieducazione per minorenni - Elaborazione e sperimentazione di metodi di

intervento - Studi inerenti ai problemi operativi ed alla azione di prevenzione della devianza minorile - Predisposizione degli atti relativi a rapporti con associazioni ed enti italiani, stranieri ed internazionali interessati alla prevenzione ed al trattamento della devianza minorile - Coordinamento delle attività trasferite agli enti locali dall'art. 23, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 - Istruzione di pratiche e pareri di cui all'art. 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184 - Predisposizione del rapporto annuale sulla devianza minorile - Matricola minorenni - Redazione rivista - Biblioteca specializzata.

Reparto II: *personale*:

Concorsi, assunzioni e assegnazioni del personale specializzato - Conferimento di incarichi tecnici di cui al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, e successive modificazioni - Inquadramenti - Aspettative e congedi - Cause di servizio ed equo indennizzo - Trasferimenti - Disciplina - Previdenza e assistenza - Sussidi - Matricola del personale - Istruzione e preparazione di pratiche di competenza del consiglio di amministrazione - Richieste, pareri e proposte sulla composizione degli uffici giudiziari minorili e pareri sulla nomina dei componenti privati - Formazione ed aggiornamento del personale - Studio e predisposizione dei programmi - Selezioni attitudinali - Coordinamento e indirizzo delle scuole di formazione del personale minorile - Iniziative di formazione congiunta con i servizi per i minorenni degli enti locali - Collaborazione con altre amministrazioni ed enti alle attività di formazione ed aggiornamento di operatori minorili - Verifica dei metodi e dei programmi.

Proposte al Ministro di assegnazione all'Ufficio di contingenti di personale dei ruoli amministrativo, sanitario, militare ed operaio da destinare ai centri di rieducazione ed agli istituti e servizi minorili in rapporto alle concrete esigenze operative di questi - Amministrazione di tale personale - Messa a disposizione dei competenti uffici del personale come sopra assegnato.

Reparto III: *interventi, trattamento e servizio medico-psico-pedagogico*:

Organizzazione generale funzionamento dei servizi e delle strutture per minorenni, imputati e condannati - Uffici di servizio sociale per minorenni, misure alternative alla detenzione, istituti penali minorili - Inchieste e trattamenti relativi ai minorenni imputati e condannati, nonché (limitatamente alle regioni a statuto speciale) relativi ai minorenni interessati a provvedimenti civili ed amministrativi dell'Autorità giudiziaria minorile - Collegamento con i servizi per l'età evolutiva degli enti locali - Assegnazioni e trasferimenti - Disciplina - Assistenza religiosa - Attività di istruzione, di formazione professionale, culturali e ricreative, anche in collaborazione con gli enti locali - Decreti di costituzione dei centri e decreti di istituzione e soppressione di servizi ed istituti - Consulenza ai dirigenti ed agli specialisti; controllo delle relazioni annuali degli istituti e dei servizi; elaborazione di esperienze e direttive di lavoro; verifica di metodi e procedimenti - Esame dei regolamenti interni degli istituti per minori e predisposizione dei relativi decreti di approvazione.

Direttive di lavoro per il servizio medico-psico-pedagogico - Conferimento incarichi per prestazioni specialistiche nelle équipes diagnostiche degli istituti - Osservazione e trattamento psicoterapeutico ambulatoriali ed in internato - Verifica di metodi e procedimenti - Rapporti con altre amministrazioni in tema.

Reparto IV: *economato e contratti*:

Compilazione annuale dello stato di previsione, dei programmi di spese e relative variazioni - Procedure di ripartizione ed assegnazione dei fondi - Autorizzazioni, aperture di credito, decreti di pagamento e riscontro amministrativo contabile - Verifica rendiconti - Compilazione consuntivi - Acquisto di effetti di corredo, vestiario, arredamento ed attrezzature varie per il funzionamento degli istituti e dei servizi per i minorenni - Arredamento e attrezzature per gli uffici giudiziari minorili - Decreti di scarico per il materiale mobile fuori uso - Mantenimento dei minorenni negli istituti statali ed in strutture alternative alla detenzione - Predisposizione delle convenzioni relative ai minorenni sottoposti a misure rieducative nelle regioni a statuto speciale - Predisposizione dei decreti interministeriali di determinazione delle rette di mantenimento a carico dei privati - Procedimenti contrattuali di appalto di forniture e servizi - Collaudi e controlli - Controversie relative - Missioni del personale periferico.

Reparto V: *edilizia minorile*:

Studi e predisposizione di programmi in tema di edilizia per gli istituti e servizi minorili nonchè per gli uffici giudiziari minorili - Acquisizione di immobili - Convenzioni per le locazioni e l'uso di immobili - Nuove costruzioni - Esame progetti e conseguenti adempimenti tecnico-amministrativi - Trasformazioni, adattamenti, restauri e manutenzione ordinaria fabbricati - Esame perizie - Contratti relativi - Installazione, manutenzione e ristrutturazione degli impianti a servizio dei fabbricati - Controversie in tema di edilizia minorile - Rapporti con altre amministrazioni nella stessa materia - Alloggi demaniali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1984

Il Ministro: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1984
Registro n. 57 *Giustizia, foglio n.* 243

(7223)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 dicembre 1984.

Abilitazione dell'Istituto bancario San Paolo di Torino - Sezione credito agrario, a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto in particolare l'art. 3 di tale legge n. 876, con cui viene accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici — all'uopo designati, su domanda, con decreto del Ministro del tesoro — per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mez-

zogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1982, n. 526, ed in particolare l'art. 32, che ha esteso le garanzie statali previste dal citato art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, a tutte le operazioni di finanziamento effettuate nel settore dell'agricoltura dalla Banca europea per gli investimenti, ai sensi dell'art. 130 del trattato di Roma, a favore di enti pubblici nonché di istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario;

Vista la domanda in data 18 settembre 1984, con la quale l'Istituto bancario San Paolo di Torino - Sezione credito agrario, ha chiesto di essere abilitato ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

L'Istituto bancario San Paolo di Torino - Sezione credito agrario, è abilitato a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.):

A) ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni;

B) ai sensi dell'art. 32 della legge 7 agosto 1982, n. 526, per destinarne il ricavo al finanziamento di operazioni di credito agrario.

Le suddette abilitazioni sono condizionate a che l'utilizzo dei finanziamenti in questione avvenga nel rispetto delle norme di legge e statutarie che disciplinano l'attività dell'Istituto bancario San Paolo di Torino - Sezione di credito agrario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1984

Il Ministro: GORIA

(7119)

DECRETO 14 dicembre 1984.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 13,50% di scadenza 1° luglio 1986.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 27 dicembre 1983, n. 730;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174, del 26 giugno 1984, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 13,50%, di scadenza 1° luglio 1986, per un importo nominale di lire 2.500 miliardi;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 13,50%, di scadenza 1° luglio 1986, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono distinti in sette tagli, per il rispettivo capitale nominale di lire un milione, cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di quattro cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le quattro cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su una sola colonna e sono numerate dal basso verso l'alto da quella n. 1 di scadenza 1° gennaio 1985, a quella n. 4 di scadenza 1° luglio 1986.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta il « Canone delle proporzioni » nel corpo del titolo e la « Testa di giovane » in ogni cedola, entrambi di Leonardo da Vinci.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai « nodi leonardeschi » ed interrotta, nell'angolo superiore sinistro, da una formella recante la riproduzione del ritratto di Leonardo con cappello di maestro toscano del secolo XV (Galleria degli Uffizi di Firenze) e della stessa cornice che contiene detto quadro agli Uffizi.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee ondulate intrecciate su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale del Debito Pubblico (sempre su due righe in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 13,50% - di scadenza 1° luglio 1986 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 27 dicembre 1983, n. 730 - e decreto ministeriale 22 giugno 1984 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo di lire - (importo in lettere) - Serie - (numero della serie) n. (numero del titolo) - Iscritto nel Gran Libro - del Debito Pubblico - con godimento dal 1° luglio 1984 - Roma, 2 luglio 1984 - Il Direttore Generale (Zitelli) - V° per la Corte dei conti (Spanò) - Il Primo Dirigente (Cuzzo) - N° 773.000 di pos. (serie IV) ».

A sinistra della leggenda « Iscritto nel Gran Libro etc. » è posto uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana » in una cornicetta a perline.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale racchiuso in una cornice che riproduce quella della copertina dell'opera di Leonardo da Vinci « Del moto dell'acqua » e recante in sottofondo il disegno della « Macchina di sollevamento per trasporto di materiale di scavo nella costruzione di un canale » dello stesso Leonardo, sono riportate le principali norme che

regolano i buoni del Tesoro poliennali 13,50% di scadenza 1° luglio 1986; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda « Direzione Generale del Debito Pubblico ».

Il fondino, simile a quello del corpo del titolo, reca, a destra, in alto, uno spazio quadrangolare a tinta più leggera, delimitato da un filo di cornice recante l'indicazione della data di pagabilità seguita dall'importo in cifre della cedola; sotto tale spazio, a destra, in un ulteriore piccolo spazio quadrato, privo di fondino, spicca il numero cedolare; lo stesso numero è riportato in analogo spazio quadrato posto in alto a sinistra. In basso, a destra, vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Sul fondino sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Buoni del Tesoro Poliennali 13,50% - di scadenza 1° luglio 1986 - leggi 7 agosto 1982, N. 526 e 27 dicembre 1983, N. 730 e decreto ministeriale 22 giugno 1984 ». Seguono le indicazioni della scadenza e dell'importo, in lettere, della cedola, nonché della serie e del numero di iscrizione del titolo.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda « B.T.P. 13,50% - 1° luglio 1986 ».

Art. 7.

La stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è eseguita in colore diverso per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 1.000.000: in viola malva-viola scuro;

per i titoli da L. 5.000.000: in bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000: in verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000: in giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000: in blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000: in rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000: in verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione, la serie e le firme del prospetto del corpo del titolo nonché la serie e la numerazione nelle cedole sono impresse tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Art. 8.

I modelli dei titoli al portatore, considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1984
Registro n. 42 *Tesoro, foglio n.* 58

(*Omissis*).

(7177)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 12 novembre 1984, n. **906**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Massimo vescovo », in Roma.

N. 906. Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del vicario generale di S.S. il Sommo Pontefice per la città di Roma 1° luglio 1983, integrato con due dichiarazioni del 9 aprile 1984, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Massimo vescovo », in zona Palmarola, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1984
Registro n. 41 *Interno, foglio n.* 342

DECRETO 12 novembre 1984, n. **907**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione e di culto denominata « Villaggio don Bosco », in Tivoli, e autorizzazione alla stessa ad accettare una eredità.

N. 907. Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di religione e di culto denominata « Villaggio don Bosco », in Tivoli (Roma). L'ente stesso viene, altresì, autorizzato ad accettare l'eredità disposta da Annita Azzaloni ved. Regnoni con testamento olografo 8 maggio 1980, pubblicato con verbale 3 luglio 1981, n. 8463 di repertorio, a rogito dott. Gustavo Palmieri, notaio in Roma, consistente in un fabbricato di quattro piani fuori terra sito in Tivoli (Roma), via dei Sossi, numeri 77, 79 e 81, descritto nella perizia giurata 24-27 aprile 1982 del geometra Mario Meucci, e valutato in L. 190.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1984
Registro n. 41 *Interno, foglio n.* 343

DECRETO 12 novembre 1984, n. 908.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del beneficio parrocchiale di « S. Maria della Vittoria », in Napoli.

N. 908. Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Napoli 5 gennaio 1980, integrato con una dichiarazione del 23 febbraio 1984, relativo al trasferimento del beneficio parrocchiale di « S. Maria della Vittoria », dalla chiesa omonima in Napoli, nella chiesa di « S. Vincenzo alla sanità » nella stessa città.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1984
Registro n. 41 *Interno, foglio n.* 341

DECRETO 12 novembre 1984, n. 909.

Riconoscimento della personalità giuridica del santuario della « Madonna delle grazie », in San Vito Chietino.

N. 909. Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del santuario della « Madonna delle grazie », in frazione Sant'Apolinnare del comune di San Vito Chietino (Chieti).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1984
Registro n. 41 *Interno, foglio n.* 344

DECRETO 12 novembre 1984, n. 910.

Modificazioni allo statuto della fondazione di religione « Centro S. Romanello del Monte Tabor », in Illasi.

N. 910. Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, vengono approvate le modificazioni agli articoli 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14 e 16 dello statuto della fondazione di religione « Centro S. Romanello del Monte Tabor », in Illasi (Verona).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1984
Registro n. 41 *Interno, foglio n.* 339

DECRETO 12 novembre 1984, n. 911.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della « SS. Trinità », in Marino.

N. 911. Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'amministratore apostolico di Albano 8 febbraio 1982, integrato con altro decreto di pari data e con tre dichiarazioni di cui due del 9 febbraio 1982 e la terza del 1° febbraio 1984, relativo alla erezione della parrocchia della « SS. Trinità », in Marino (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1984
Registro n. 41 *Interno, foglio n.* 340

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Mercoledì 19 dicembre 1984, alle ore 11, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Yacob Piay, ambasciatore della Repubblica d'Indonesia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 19 dicembre 1984, alle ore 11,15, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Alfredo Luna Tobar, ambasciatore della Repubblica dell'Ecuador, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(7145)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Locri

Con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, in data 15 novembre 1984 è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area demaniale marittima di mq 719,80 ubicata nel comune di Locri (Reggio Calabria) riportata nel catasto del medesimo comune al foglio di mappa n. 26, particella n. 504.

(7132)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Aggiornamento dell'indennità di carica spettante al presidente dell'ENEA

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1984 l'indennità di carica per il presidente dell'ENEA è stata aumentata di lire 30 milioni annui lordi.

L'indennità suddetta riguarda ogni prestazione afferente alla carica ricoperta o da essa derivante ed è comprensiva di qualsiasi emolumento correlativo.

I compensi eventualmente percepiti a carico dello Stato e di altri enti pubblici vanno detratti dall'indennità medesima.

(7167)

Aggiornamento dell'indennità di carica spettante al vice presidente dell'ENEA

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1984 l'indennità di carica per il vice presidente dell'ENEA è stata aumentata di lire 15 milioni annui lordi.

L'indennità suddetta riguarda ogni prestazione afferente alla carica ricoperta o da essa derivante ed è comprensiva di qualsiasi emolumento correlativo.

I compensi eventualmente percepiti a carico dello Stato e di altri enti pubblici vanno detratti dall'indennità medesima.

(7168)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sotto specificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di ingegneria:
teoria dei sistemi.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di ingegneria:
idromeccanica applicata;
applicazione dei calcolatori ai sistemi elettrici di potenza.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di ingegneria:
estimo.

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di medicina e chirurgia:
patologia speciale medica e metodologia clinica.

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Facoltà di lettere e filosofia:
filosofia teoretica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7225)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Affidamento in concessione delle opere necessarie per la alimentazione a gas propano liquefatto dell'impianto di riscaldamento a servizio dell'insediamento abitativo di seicento alloggi in località Monteruscello. (Ordinanza n. 444/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1984, il quale istituisce il Dipartimento della protezione civile;

Visto l'ordine di servizio n. 1 del Ministro per il coordinamento della protezione civile che individua le competenze del servizio per le opere pubbliche di emergenza;

Vista l'ordinanza n. 5/FPC del 3 settembre 1983;

Vista l'ordinanza n. 54/FPC del 7 novembre 1983;

Considerato che il programma di costruzione di seicento alloggi in località Monteruscello, assentito in concessione all'impresa Pizzarotti, con ordinanza n. 5/FPC, è in via d'ultimazione;

Considerato, altresì, che motivi tecnici hanno finora impedito la tempestiva realizzazione del metanodotto destinato a servizio dell'insediamento abitativo in argomento;

Considerato che persistendo detti impedimenti si rende necessario il ricorso a diversa forma di approvvigionamento energetico allo scopo di assicurare l'immediata utilizzazione degli alloggi non appena ultimati;

Vista l'offerta avanzata dalla società Agip petroli in data 20 novembre 1984, con la quale si propone la realizzazione di un impianto funzionante a gas propano liquefatto mediante l'installazione di idonei serbatoi e l'esecuzione di ogni altra opera necessaria al funzionamento dell'impianto stesso verso un corrispettivo di presunte L. 260.000.000 al netto delle spese generali e degli imprevisti ammontanti presuntivamente al 10% della somma anzidetta;

Vista la riduzione operata dal servizio opere pubbliche e accettata dall'Agip petroli in data 12 dicembre 1984 per la realizzazione del medesimo impianto nel termine di trenta giorni solari decorrenti dalla data di accettazione dell'offerta, per un importo ridotto di L. 240.000.000;

Ritenuto che l'offerta è congrua e che la data di ultimazione delle opere è anteriore a quella prevista per l'ultimazione degli alloggi in corso di esecuzione;

Avvalendosi dei poteri eccezionali ed in deroga ad ogni diversa norma;

Dispone:

Art. 1.

La progettazione e l'esecuzione delle opere indicate in premessa è assentita in concessione all'Agip petroli.

Art. 2.

Le modalità di esecuzione, e il termine di ultimazione delle opere e di erogazione del corrispettivo verranno precisate mediante convenzione che diverrà esecutiva per il concedente solo dopo l'approvazione ministeriale.

Art. 3.

All'esecuzione della presente ordinanza ivi compresa la stipula della convenzione provvede l'ing. Giuseppe d'Amore, capo servizio delle opere pubbliche.

Art. 4.

Alla spesa occorrente presuntivamente stimata in L. 240.000.000 si provvederà con imputazione al fondo per la protezione civile, istituito con decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, integrato dal decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938 e dal decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(7149)

BANCA D'ITALIA

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale e artigiana di Segni

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1984 sono stati sciolti gli organi amministrativi della Cassa rurale e artigiana di Segni (Roma) in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707, e 57, lettera *a*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

(8)

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 21 dicembre 1984, n. **15400/AG.**

Rimborso agli enti locali delle somme occorrenti al trattamento economico dei giovani occupati. Art. 7 della legge 16 maggio 1984, n. 138. Disposizioni integrative alla circolare ministeriale del 19 settembre 1984, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 265 del 26 settembre 1984.

A tutte le amministrazioni comunali e provinciali;
Ai prefetti della Repubblica;
Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta;
e, per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Servizio VI;
Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero interno;
Alla Corte dei conti - Sezione enti locali;
Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato I.G.B.;
Al commissario dello Stato nella regione siciliana;
Al rappresentante del Governo nella regione sarda;
Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia;
Ai commissari del Governo nelle province autonome;
Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario;
Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta.

1. PREMESSA

Come è ormai noto, l'art. 7 della legge 16 maggio 1984, n. 138, dispone che dal 1° gennaio 1984 le somme occorrenti al trattamento economico dei giovani occupati ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, presso le province, i comuni e loro consorzi, le comunità montane e le aziende municipalizzate, debbono essere annualmente rimborsate dal Ministero dell'interno direttamente a ciascun ente interessato.

Con circolare ministeriale del 19 settembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265, del 26 settembre 1984, sono state emanate le istruzioni necessarie per consentire agli enti interessati di predisporre la documentazione di cui al decreto interministeriale del 6 agosto 1984, necessaria al fine di ottenere sia il rimborso delle somme occorrenti al trattamento economico del predetto personale, sia le eventuali anticipazioni trimestrali di cui al secondo comma del citato art. 7 della legge 16 maggio 1984, n. 138.

In fase di erogazione delle anticipazioni per l'anno 1984 è risultato, però, che non tutti gli enti interessati hanno recepito correttamente dette istruzioni, per cui si appalesa opportuno, ai fini delle successive erogazioni, integrare con ulteriori chiarimenti la citata circolare ministeriale che, comunque, resta valida in ogni sua parte.

2. COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DEL CERTIFICATO - MODELLO *A*

Il Ministero dell'interno è tenuto, ai sensi della citata legge n. 138/1984, a rimborsare gli enti locali delle somme occorrenti al trattamento economico dei giovani assunti esclusivamente ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285.

Gli enti interessati che intendono richiedere il rimborso o il saldo delle spese sostenute nell'anno 1984 sono tenuti a produrre, in originale e due copie conformi, il certificato - modello *A*, compilato a consuntivo 1984. Si richiama l'attenzione sulla necessità che detto modello deve essere del tutto conforme, anche per quanto concerne le misure di cm 21 × cm 29,7 a quello approvato con il decreto del 6 agosto 1984.

E' ammesso l'inoltro di un solo certificato per ogni ente richiedente nel quale debbono essere indicati i nominativi di tutti i giovani per i quali si intende ottenere il rimborso. Sono ammesse a detto rimborso anche le somme erogate ai giovani che hanno già trovato sistemazione in pianta organica purché la data di tale sistemazione non sia anteriore al 1° gennaio 1984.

Se l'apposito prospetto è insufficiente a contenere tutti i nominativi, si debbono aggiungere altri intercalari identici segnando, ai codici 01, 02 e 03 dell'ultima pagina, i totali generali delle somme.

Gli assegni fissi annui lordi, costituiti dalle voci stipendio, indennità integrativa speciale e quote aggiunta di famiglia, debbono essere quelli effettivamente corrisposti nell'anno 1984 e gli oneri riflessi a carico degli enti esclusivamente quelli relativi all'anno stesso.

Per i giovani che hanno prestato servizio presso un ente per un periodo di tempo inferiore all'anno deve essere indicata la somma complessiva effettivamente corrisposta per il periodo di servizio prestato, mentre per i giovani che nel corso dell'anno sono stati trasferiti da un ente ad un altro, la richiesta di rimborso deve essere prodotta da ciascun ente per la parte di propria spettanza.

Gli importi corrisposti o da corrispondere ai giovani per assegni fissi arretrati dovuti per periodi anteriori al 1° gennaio 1984, non possono essere posti a carico di questo Ministero il quale, per la citata legge numero 138/1984, è tenuto al rimborso delle spese sostenute dagli enti locali soltanto dal 1° gennaio 1984.

3. DELIBERE CERTIFICATIVE

Gli enti interessati che intendono inoltrare richiesta per il rimborso o per il saldo delle spese sostenute nell'anno 1984 debbono allegare al citato modello *A*, una delibera certificativa, in duplice esemplare comprovante che gli enti stessi hanno ottemperato a quanto richiesto dall'art. 5 della legge 16 maggio 1984, n. 138.

In detta delibera deve essere chiaramente indicato che l'ente ha provveduto in ordine sia all'attribuzione dei posti di organico disponibili agli idonei con qualifiche corrispondenti che prestavano servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 138/1984 presso l'ente stesso, sia alla comunicazione al presidente della giunta

regionale dei posti risultati ancora disponibili dopo detta attribuzione, tenendo presente quanto chiarito con circolare del 7 giugno 1984 dal Dipartimento della funzione pubblica in merito all'assunzione ed all'inquadramento di personale.

Nella deliberazione deve essere anche specificato che il personale per il quale viene chiesto il rimborso è quello occupato ai sensi della legge n. 285/1977.

Alla presentazione di detta delibera sono tenuti tutti gli enti locali che non hanno prodotto istanza di anticipazione per l'anno 1984 o che, pur avendo prodotto tale istanza, non hanno allegato una deliberazione adottata in conformità a quanto innanzi specificato.

Gli enti locali che, a causa del ritardo nell'approvazione della graduatoria unica regionale o nell'emanazione della legge regionale di cui all'ultimo comma del citato art. 5, non hanno potuto dare attuazione al suddetto inquadramento in pianta organica del personale idoneo, debbono documentare tale circostanza con apposita dichiarazione rilasciata dalla regione di appartenenza.

Gli enti locali che corrispondono trattamenti economici a giovani occupati ma che, non avendo una propria pianta organica, si trovano nella impossibilità di adottare la cennata delibera certificativa possono chiedere il rimborso delle somme effettivamente erogate indicando espressamente il nome dell'ente dal quale detti giovani risultano distaccati. Ovviamente il rimborso delle somme deve essere richiesto soltanto dall'ente che corrisponde il trattamento economico.

4. Adempimenti delle prefetture

Ferme restando le competenze indicate con la predetta circolare del 19 settembre 1984, le prefetture hanno il compito di restituire agli enti interessati, per la rettifica, i certificati non compilati correttamente, anche per quanto concerne la quadratura contabile.

Si richiama l'attenzione circa il rispetto delle date di scadenza per la presentazione degli atti che restano fissate al 31 gennaio ed al 10 febbraio 1985 rispettivamente per gli enti richiedenti e per le prefetture.

Al riguardo si fa presente che la documentazione fatta pervenire dagli enti locali alle prefetture oltre il tempo utile, va ugualmente controllata ed inoltrata a questo Ministero ed il relativo rimborso verrà disposto successivamente compatibilmente con le disponibilità dei fondi all'uopo stanziati.

p. *Il Ministro*: Ciaffi

(7194)

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 10 dicembre 1984, n. **1/21.**

Disposizioni valutarie relative ad operazioni finanziarie.

Oggetto: *Applicazione del decreto ministeriale* 12 *marzo* 1981, *recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero e successive modificazioni. Disposizioni di attuazione degli articoli* 8, 9, 12, 15, 17, 27, 30, 42, 56 *e delle causali* 8*c*), 49*a*), 49*c*), 49*d*) e 204*b*).

Su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero, la circolare n. 1 del 31 agosto 1981, contenente disposizioni di attuazione del decreto ministeriale 12 marzo 1981, è modificata come in appresso indicato:

1) Le disposizioni di attuazione dell'art. 8, punto 4) « Facilitazioni in valuta a favore di residenti » - Sezione I « Finanziamenti in valuta » - sono così modificate:

il terzultimo comma della lettera *A*) « Finanziamenti all'importatore » è sostituito dal seguente:

« Ferme restando le disposizioni di attuazione dello art. 14, è consentito il rimborso del finanziamento prima della scadenza convenuta tra banca e operatore. »;

le disposizioni della lettera *a*) della lettera *B*) « Finanziamenti all'esportatore » sono sostituite dalle seguenti:

« *a*) per esportazioni effettuate e prestazioni di servizi rese a non residenti.

La durata del finanziamento può essere inferiore alla dilazione di credito concessa al non residente ma, comunque, non deve superare la scadenza ultima dei termini di regolamento (autorizzati in via generale o particolare) della sottostante operazione, fatti salvi i tempi tecnici strettamente necessari per la realizzazione degli introiti.

Qualora la scadenza del finanziamento coincida con i termini di regolamento dell'operazione finanziata e questi vengano prorogati in conformità delle disposizioni vigenti in materia, anche il relativo finanziamento può essere corrispondentemente prorogato.

Alla scadenza convenuta, il finanziamento può essere estinto o prorogato fino al termine previsto dalle norme per l'invio della relativa segnalazione di inadempienza; contestualmente all'inoltro di tale segnalazione il finanziamento deve essere estinto. Il finanziamento in questione può essere estinto anche prima della scadenza convenuta, oltre che nel caso di anticipato ricavo, anche con ricorso al mercato dei conti valutari. »;

le disposizioni della lettera *C*) « Finanziamenti ai titolari di conti autorizzati intrattenuti ai sensi dello art. 29 del decreto, per sopperire a temporanee occorrenze per il regolamento di operazioni inerenti alla specifica attività dei titolari dei conti stessi » sono sostituite dalle seguenti:

« La durata iniziale del finanziamento non può eccedere i 360 giorni (o i 12 mesi solari) dalla data di erogazione della valuta, valuta che deve essere accreditata in conto autorizzato con divieto di negoziazione contro lire, fatto salvo quanto previsto nelle disposizioni di attuazione dell'art. 32 del decreto. Il rimborso deve avvenire con valuta di conto autorizzato ovvero, nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 31, con ricorso al mercato dei conti valutari; in entrambi i casi il rimborso può avvenire anche prima della scadenza dei termini convenuti tra banca e titolare del conto.

Le banche abilitate possono concedere singole proroghe per un periodo non superiore a 360 giorni (o 12 mesi solari) e fino a raggiungere la durata massima di 18 mesi dalla data di decorrenza iniziale stabilita a seconda dei casi. ».

2) Nelle disposizioni di attuazione dell'art. 9, punto 2) « Regolamenti in lire interne », lettera *a*), il terzo alinea è sostituito dal seguente:

« pagamenti, fino ad un massimo di Lit. 400.000, eseguiti da provveditori marittimi residenti in favore di comandanti, direttori e capi stewards di navi estere

a titolo di compensi d'uso per provviste di bordo da questi ultimi ordinate, osservate le disposizioni di cui alla causale 8*c*) dell'allegato *A*; ».

3) Le disposizioni di attuazione dell'art. 12, lettera *A*) « Operazioni di valore superiore a Lit. 5.000.000 » sono così modificate:

il paragrafo « Importazioni con regolamento posticipato » del punto 1) « Regolamenti di operazioni commerciali » è sostituito dal seguente:

« Importazioni con regolamento posticipato:

a) *d'iniziativa*	qualora il regolamento sia previsto entro 5 anni dalla data dell'importazione;
b) *previa autorizzazione di Mincomes*	negli altri casi.

Gli impegni relativi ad importazioni, anche se assunti con scadenza inferiore ai termini rimessi all'iniziativa bancaria, devono essere considerati, ai fini dell'eventuale segnalazione di inadempienza, con scadenza fissata al giorno previsto quale termine massimo per l'iniziativa medesima. Ai residenti è tuttavia consentito di effettuare tali regolamenti posticipati anche prima della scadenza dei termini di adempimento contrattualmente stabiliti (iniziali o prorogati) e ciò anche se il regolamento avviene mediante compensazione valutaria.

I regolamenti posticipati convenuti oltre i termini di iniziativa bancaria non possono essere effettuati prima delle scadenze previste se non previa autorizzazione dell'organo valutario intervenuto. »;

il paragrafo « Regolamento posticipato » degli esborsi del punto 2) « Regolamenti di prestazioni di servizi » è sostituito dal seguente:

« Esborsi.

Regolamenti posticipati:

a) *d'iniziativa*	qualora il regolamento avvenga entro 5 anni dalla data della prestazione del servizio;
b) *previa autorizzazione di Mincomes*	negli altri casi.

I regolamenti posticipati convenuti nei termini di iniziativa bancaria possono essere eseguiti anche prima dei termini di adempimento contrattualmente stabiliti.

I regolamenti posticipati convenuti oltre i termini di iniziativa bancaria non possono essere effettuati prima delle scadenze previste se non previa autorizzazione dell'organo valutario intervenuto. »;

sono inseriti i seguenti punti 12) e 13):

« 12) Emissione e accettazione di effetti cambiari.

La scadenza di effetti ricevuti o rilasciati (anche in sostituzione di altri già scaduti) per il regolamento di operazioni autorizzate non può oltrepassare i termini (originari o prorogati) delle operazioni medesime.

Ferme rimanendo le disposizioni in materia di segnalazioni di inadempienza, ai residenti è consentito — nell'ambito dell'azione di recupero del credito — rilasciare o ricevere effetti cambiari (anche in sostituzione di altri già scaduti) con scadenza fissata oltre i termini di regolamento previsti in via generale o particolare per la determinata operazione.

13) Regolamenti successivi al mancato assolvimento dell'impegno valutario.

Il mancato assolvimento dell'impegno nei termini stabiliti non preclude agli operatori la facoltà di regolare in ritardo le partite di debito o di credito.

Pertanto le banche possono procedere al regolamento oltre i termini stabiliti, osservate le prescrizioni in materia di segnalazioni di inadempienza. ».

4) Il terzo comma delle disposizioni di attuazione dell'art. 15 è sostituito dal seguente:

« I depositi non possono essere svincolati prima del realizzo dei relativi investimenti; fermo restando quanto stabilito in ordine al mantenimento del deposito nel caso di cessione prima di un anno a non residenti degli investimenti di cui ai punti 2) e 3) dell'articolo in riferimento, lo svincolo deve avvenire proporzionalmente al disinvestimento e previo nulla osta della sede della Banca d'Italia cui, a suo tempo, sono stati girati gli importi depositati, la quale, accertato l'avvenuto disinvestimento (totale o parziale) sulla base della necessaria documentazione, procede:

a rilasciare il nulla osta per lo svincolo (totale o parziale) del deposito;

a retrocedere alla banca le relative disponibilità;

ad inviare all'Ufficio (Autorizzazioni) copia del nulla osta, con l'indicazione dei dati atti ad individuare l'operazione (data e importo dell'investimento, investitore, moduli di segnalazione, ecc.). ».

5) Il secondo comma delle disposizioni di attuazione dell'art. 17 è sostituito dal seguente:

« Le operazioni di acquisto e di vendita dei titoli di cui alla lettera *e*) dell'articolo in riferimento devono essere effettuate dal medesimo soggetto residente contestualmente ed in contropartita con non residenti; in particolare, gli acquisti devono avere per oggetto esclusivamente titoli obbligazionari quotati nei listini pubblicati dalle borse valori ufficiali estere, con esclusione delle obbligazioni convertibili o di quelle con warrants. Nel caso di vendita di titoli obbligazionari, la scadenza dei titoli acquistati con tali ricavi non deve essere successiva a quella dei titoli ceduti; gli eventuali saldi in valuta eccedenti devono essere offerti in cessione ai sensi delle vigenti disposizioni. ».

Il termine di 7 giorni stabilito nelle disposizioni di attuazione degli articoli 27, 30, 42 e nelle causali 49*a*), 49*c*) e 49*d*) è elevato a 15 giorni; conseguentemente è elevato a 45 giorni il termine di 37 giorni stabilito nelle menzionate disposizioni di attuazione dell'articolo 27. Il termine di 15 giorni stabilito nelle disposizioni di attuazione dell'art. 27 è elevato a 30 giorni.

Le disposizioni di attuazione dell'art. 56 sono sostituite dalle seguenti:

« I frontalieri, che si recano nel Paese confinante attraverso il valico di frontiera della propria zona di abituale dimora, possono esportare giornalmente:

biglietti di Stato o di banca italiani e monete metalliche italiane, fino a Lit. 50.000;

biglietti di Stato o di banca esteri e monete metalliche estere, fino al controvalore di Lit. 50.000.

I frontalieri, che entrano nel territorio nazionale dal Paese confinante attraverso il valico di frontiera della propria zona di abituale dimora, possono importare giornalmente:

biglietti di Stato o di banca italiani e monete metalliche italiane, fino a Lit. 50.000;

biglietti di Stato o di banca esteri e monete metalliche estere, senza limite d'importo.

Qualora l'espatrio o il rimpatrio non avvengano attraverso il valico di frontiera della zona di abituale dimora del frontaliere, si applicano le disposizioni di carattere generale stabilite in materia di importazione ed esportazione di banconote e monete metalliche. »

8) Il terzo comma delle disposizioni di attuazione della causale 8*c*) è sostituito dal seguente:

« Qualora i compensi d'uso siano di ammontare non superiore a Lit. 400.000 i provveditori marittimi possono liquidare tali importi anche in banconote italiane, con obbligo di farsi rilasciare dai beneficiari una ricevuta, da conservare agli atti, acclusa ai documenti contabili eventualmente emessi a fronte di tali pagamenti, contenente, tra l'altro, una dichiarazione con la quale gli interessati affermano di essere a conoscenza dei limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia di esportazione di banconote italiane. ».

9) Vengono introdotte per la causale 204*b*) le seguenti disposizioni di attuazione:

« Si precisa che la facoltà di cui alla causale onde trattasi è riferibile — nei limiti ed alle condizioni di cui alla causale medesima — anche al terzo che si renda cessionario dei diritti di opzione ovvero subentri nella posizione di chi non li abbia esercitati.

Si precisa, altresì, che in caso di mancato perfezionamento dell'operazione per l'assenza dei necessari provvedimenti di natura non valutaria, dovrà procedersi al rimborso in favore dell'investitore non residente. ».

Il direttore: MONTERASTELLI

(7228)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Lucca.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 10 gennaio 1984 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Lucca;

Visto il decreto ministeriale in data 25 maggio 1984, modificato parzialmente con successivo decreto del 9 ottobre 1984, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Lucca, nell'ordine appresso indicato:

1) Circosta Lorenzo	punti	143,877	su 174
2) Antinori Giovanni	»	135,974	»
3) Dell'Isola Erasmo	»	135,738	»
4) Chindamo Giuseppe	»	135,387	»
5) Campinoti Nelio	»	133,138	»
6) Gambassi Enrico	»	132,713	»
7) Pompeo Luigi	»	132,384	»
8) Lauria Rocco	»	131,438	»
9) Deyana Luca	»	130,533	»
10) Porcile Luciano	»	130,300	»
11) Pecora Vito	»	129,357	»
12) Recchia Ezio	»	128,194	»
13) Carollo Antonio	»	126,943	»
14) Bruatto Giorgio	»	126,865	»
15) Rizzo Guido	»	125,559	»
16) Summo Vito	»	124,173	»
17) Di Gregorio Filippo	»	121,924	»
18) Pianeselli Lamberto	»	120,930	»
19) Fisicaro Antonino	»	120,264	»
20) Donzellini Ivo	»	118,983	»
21) Galatro Vittorio	»	118,309	»
22) Pesente Elio	»	118,294	»
23) Lo Savio Giovanni	»	118,157	»
24) Giuliano Corrado	punti	118,076	su 174
25) Di Caprio Salvatore	»	118,033	»
26) Trabucco Alberto	»	117,968	»
27) Savino Giuseppe	»	117,599	»
28) Domina Mariano	»	117,132	»
29) Scorza Saverio	»	117,007	»
30) Castellaneta Nicola	»	116,725	»
31) Ciraulo Giorgio	»	115,949	»
32) Caccavale Antonio	»	115,686	»
33) Nitti Gabriele	»	115,439	»
34) Caleffi Esterino	»	115,345	»
35) Zambelli Carlo Jacopo	»	115,308	»
36) Molinaroli Felice	»	115,184	»
37) Brun Flavio	»	114,754	»
38) Frisi Doro	»	114,557	»
39) Patriarca Mario	»	114,020	»
40) Pelagalli Vittorio	»	113,561	»
41) Lentini Graziano	»	113,435	»
42) Luchetti Loreto	»	113,433	»
43) Sayeva Giuseppe	»	113,390	»
44) Giordano Giovanni	»	113,340	»
45) Fabbro Raffaello	»	113,324	»
46) Matarrese Sebastiano	»	113,184	»
47) Magoni Beniamino	»	112,966	»
48) Busillo Giovanni	»	112,255	»
49) Ferrigato Giancarlo	»	111,542	»
50) Di Leo Accursio	»	111,477	»
51) Scopa Asterino	»	111,301	»
52) Caldarella Nicolò	»	111,173	»
53) Colajanni Giovanni	»	110,949	»
54) Cassi Giancarlo	»	110,849	»
55) Scherillo Antonio	»	110,793	»
56) Stabili Franco	»	110,780	»
57) Costardi Felice	»	109,915	»
58) Coniglione Sebastiano	»	109,561	»
59) Matassa Lidio	»	109,432	»
60) Cagetti Silvio	»	108,560	»
61) Muzzi Vitantonio	»	108,076	»
62) Licata Giovanni	»	107,440	»
63) Longo Libero Benito	»	107,408	»
64) Porretta Salvatore	»	107,103	»
65) Zaffuto Paolo	»	106,336	»
66) Ugolotti Enrico	»	106,101	»
67) Monea Luigi	»	105,784	»
68) Mabizanetti	»	105,716	»
69) Panetta Paolo	»	104,670	»
70) Manzi Fulvio	»	103,973	»
71) Scalzo Guido	»	103,932	»
72) De Felice Renato	»	103,885	»

73) Bruni Ugo	punti	103,425	su 174
74) Gervasoni Giuliano	»	103,274	»
75) Esposito Elia	»	103,229	»
76) Bini Palmiro	»	102,153	»
77) Chittaro Mario	»	101,898	»
78) Cupioli Guido	»	101,882	»
79) Nitti Nicola	»	101,784	»
80) Lucchetti Silvio	»	101,332	»
81) Barletta Cosimo	»	101,050	»
82) Nardone Luigi	»	100,857	»
83) De Meo Alfonso	»	100,716	»
84) Barbieri Leonida	»	100,631	»
85) Martorana Salvatore	»	100,608	»
86) Guerra Francesco	»	100,592	»
87) Ciocchetta Ivo	»	97,932	»
88) Piazza Nicolò	»	97,923	»
89) Maiorano Italo	»	97,913	»
90) Dell'Utri Salvatore	»	95,668	»
91) Patti Mario	»	94,706	»
92) Mastinu Antonio	»	94,674	»
93) De Stefano Vincenzo	»	94,461	»
94) Schiesaro Gianfranco	»	93,252	»
95) Iacopino Giuseppe	»	92,973	»
96) Bigoni Riccardo	»	92,853	»
97) Galasso Francesco	»	92,132	»
98) Andresini Vito	»	91,770	»
99) Re Giovanni	»	91,529	»
100) Chiaramonte Vito	»	91,446	»
101) Capizzi Vincenzo	»	89,682	»
102) Priolo Vincenzo	»	89,395	»
103) Lenzetti Riccardo	»	86,666	»
104) Petrocelli Vincenzo	»	85,940	»
105) Rebecchi Renzo	»	83,796	»
106) Morlacco Vincenzo	»	82,601	»
107) Berruti Carlo	»	70,666	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1984

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(6956)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove d'esame del concorso a tredici posti di tecnico esecutivo presso la seconda Università di Roma

Le prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tredici posti di tecnico esecutivo (quarta qualifica funzionale) presso i servizi generali della facoltà di lettere e filosofia della seconda Università di Roma, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 17 ottobre 1984, si svolgeranno presso i locali della seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo, Roma, secondo il seguente calendario:

Prima prova pratica:

18 marzo 1985, ore 9: per i candidati i cui cognomi inizino con le lettere M - Q - R;

19 marzo 1985, ore 9: per i candidati i cui cognomi inizino con le lettere B - D - H - Y - O - U;

20 marzo 1985, ore 9: per i candidati i cui cognomi inizino con le lettere F - J - K - P - W - X;

21 marzo 1985, ore 9: per i candidati i cui cognomi inizino con le lettere C - E - N - Z;

22 marzo 1985, ore 9: per i candidati i cui cognomi inizino con le lettere I - L - S - V;

23 marzo 1985, ore 9: per i candidati i cui cognomi inizino con le lettere A - G - T.

Seconda prova pratica:

25 marzo 1985, ore 9: per i candidati i cui cognomi inizino con le lettere A - G - T;

26 marzo 1985, ore 9: per i candidati i cui cognomi inizino con le lettere I - L - S - V;

27 marzo 1985, ore 9: per i candidati i cui cognomi inizino con le lettere C - E - N - Z;

28 marzo 1985, ore 9: per i candidati i cui cognomi inizino con le lettere F - J - K - P - W - X;

29 marzo 1985, ore 9: per i candidati i cui cognomi inizino con le lettere B - D - H - Y - O - U;

30 marzo 1985, ore 9: per i candidati i cui cognomi inizino con le lettere M - Q - R.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della seconda Università degli studi di Roma.

(7054)

MINISTERO DEL TESORO

Errata-corrige al concorso speciale, per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami, per i posti disponibili negli anni 1983 e 1984 di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle ragionerie provinciali dello Stato. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 340 del 12 dicembre 1984).

Nel concorso citato in epigrafe, alla pag. 10380 della *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 5, settimo comma, terzo rigo, le parole: « due prove e », sono sostituite con le parole: « due prove *scritte* e ».

(7230)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 357 del 31 dicembre 1984, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie di Trieste: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a tre posti di assistente, ad un posto di collaboratore, con specializzazione giuridico-amministrativa e ad un posto di collaboratore, con specializzazione finanziario-contabile-economica.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia		Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227